

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

---

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<b>I Comunicazioni</b>	
	<b>Commissione</b>	
86/C 245/01	ECU.....	1
86/C 245/02	Comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17/62 concernente una notificazione (n. IV/31.340 — Mitchell Cotts/Sofiltra) .....	2
86/C 245/03	Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel <i>Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> , finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (Settimana dal 23 al 27 settembre 1986) .....	3
86/C 245/04	Note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE .....	3
86/C 245/05	Comunicazione della Commissione concernente l'inosservanza di alcune disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche .....	4
	<b>II Atti preparatori</b>	
	<b>Commissione</b>	
86/C 245/06	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2057/82 che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri .....	5

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU <sup>(1)</sup>

30 settembre 1986

(86/C 245/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	43,3485	Peseta spagnola	137,554
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,7680	Scudo portoghese	151,350
Marco tedesco	2,09059	Dollaro USA	1,02959
Fiorino olandese	2,36189	Franco svizzero	1,69698
Sterlina inglese	0,712521	Corona svedese	7,12479
Corona danese	7,89441	Corona norvegese	7,59994
Franco francese	6,84577	Dollaro canadese	1,42887
Lira italiana	1445,29	Scellino austriaco	14,7160
Sterlina irlandese	0,762944	Marco finlandese	5,05633
Dracma greca	139,098	Yen giapponese	159,072
		Dollaro australiano	1,63818
		Dollaro neozelandese	2,10551

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).  
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).  
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).  
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).  
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).  
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17<sup>(1)</sup> concernente una notificazione (n. IV/31.340 — Mitchell Cotts/Sofiltra)**

(86/C 245/02)

1. Il 20 settembre 1984, Mitchell Cotts & Co. (Engineering) Limited (in appresso denominata M. C.) di Birmingham, Inghilterra, e Sofiltra Poelman SA (Sofiltra) di La Garenne-Colombe, Francia, hanno notificato degli accordi che avevano concluso il 5 luglio 1984 per ottenere un'esenzione ai sensi all'articolo 85, paragrafo 3, del trattato. Le due parti hanno costituito nel Regno Unito un'impresa comune, la Mitchell Cotts Air Filtration Ltd. (in appresso denominata «l'impresa comune»), alla quale Sofiltra ha concesso una licenza di know-how vertente sulla fabbricazione e la commercializzazione di filtri per aria di alta efficienza, a base di fibre ultrafini di vetro, per applicazioni nei settori nucleare, biologico, chimico e dei calcolatori.

2. Mitchell Cotts Air Filtration Ltd. è stata in origine costituita come filiale al 100 % di M. C. con un capitale azionario di 92 000 £, ripartito in 69 000 azioni ordinarie A dell'importo nominale di 1 £ e 23 000 azioni ordinarie B parimenti di 1 £. Sofiltra ha acquisito le azioni ordinarie B che rappresentano una partecipazione del 25 % nell'impresa comune. Due degli amministratori dell'impresa comune sono designati da Sofiltra e tre da M. C.; le decisioni sono adottate a maggioranza semplice.

L'attività dell'impresa comune sarà di fabbricare e vendere i dispositivi per la filtrazione dell'aria (consistente in filtri altamente efficienti basati su piccoli supporti di carta piegata), in base ad una licenza con relativo pagamento di canoni, portante sulla tecnologia, il know-how e le conoscenze tecnologiche di Sofiltra. Dal canto suo Mitchell Cotts cederà in affitto gli stabilimenti di produzione all'impresa comune e le trasferirà il suo know-how commerciale.

3. L'accordo per la costituzione dell'impresa comune prevede la cessione a quest'ultima da parte di Sofiltra di una licenza esclusiva di fabbricazione di filtri per aria nel Regno Unito.

L'accordo vieta all'impresa comune di fabbricare o vendere prodotti concorrenti e la vincola al segreto per quanto riguarda il know-how, le informazioni o le tecnologie che le vengono cedute. L'impresa comune non potrà concedere sub-licenze senza il previo accordo di Sofiltra e dovrà comunicare a quest'ultima tutti i miglioramenti che essa avrà messo a punto o altrimenti acquisiti, concedendole gratuitamente la licenza di utilizzare tali miglioramenti.

Sofiltra comunicherà all'impresa comune tutti i miglioramenti o tutte le nuove invenzioni relative al materiale in licenza che essa acquisirà in modo lecito o sui quali essa avrà il diritto di concedere licenze, nonché il diritto di utilizzare tali miglioramenti.

L'accordo prevede anche un diritto esclusivo di vendita concesso all'impresa comune per il Regno Unito, l'Irlanda e sette paesi extracomunitari. Sofiltra e gli altri licenziatari mantengono tuttavia il diritto in determinati casi eccezionali di vendere i prodotti oggetto di licenza in tutti i paesi, dietro versamento di un'indennità all'impresa comune.

Parallelamente, l'accordo contiene una clausola che vieta all'impresa comune di utilizzare, fabbricare, depositare, costituire riserve di prodotti sotto licenza e di fare pubblicità al di fuori del territorio esclusivo. All'impresa comune è altresì vietato di istituire succursali o agenzie commerciali per la vendita del materiale oggetto di licenza al di fuori del territorio di vendita. Secondo quanto precisato dalle parti, con questa clausola vengono ammesse le vendite passive da parte dell'impresa comune (al di fuori del suo territorio).

4. Le parti hanno sostenuto quanto segue:

- L'impresa comune consente alle due parti di diventare più competitive sul mercato del Regno Unito. Sofiltra non avrebbe potuto installare proprie capacità produttive nel Regno Unito senza sostenere costi sostanziali e poco economici. M. C. non avrebbe potuto creare gli impianti di produzione senza il know-how di Sofiltra. Sofiltra non avrebbe avuto accesso ai mercati specializzati del settore nucleare e degli armamenti se non avesse potuto disporre di una base di produzione nel Regno Unito. Grazie alla partecipazione congiunta delle due società madri, i miglioramenti tecnologici potranno diffondersi più ampiamente e con maggiore rapidità, il che darà all'impresa comune una maggiore elasticità per rispondere alle esigenze dei clienti.
- Gli accordi miglioreranno la produzione dei dispositivi di filtrazione dell'aria creando una fonte addizionale di produzione nel mercato comune, dotandola di un know-how che ha dimostrato la sua efficacia.
- Il progresso tecnico verrà favorito dall'introduzione di una tecnologia avanzata nel Regno Unito dove sarà più facilmente accessibile alla clientela.
- Il funzionamento dell'impresa comune favorirà lo sviluppo economico anche in altri modi. Se avesse optato per l'altra alternativa possibile, ossia la creazione di una propria unità di produzione, M. C. non avrebbe potuto disporre della tecnologia avanzata richiesta e non avrebbe di conseguenza potuto competere su un mercato in espansione come quello dei dispositivi di filtrazione di alta efficienza.

<sup>(1)</sup> GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

- La competitività di Mitchell Cotts sul mercato era limitata dal fatto di dover importare la carta piegata. Grazie alla creazione dell'impresa comune, la sua capacità competitiva sarà sostanzialmente accresciuta.
- I consumatori trarranno vantaggio dalla probabile riduzione dei prezzi di vendita.
- Il mercato rilevante è la CEE, nel quale la parte di Mitchell Cotts è del 2 % circa e quella di Sofiftra del 15 % circa.

5. La Commissione intende adottare una decisione favorevole nei confronti degli accordi notificati. Prima di farlo essa invita tuttavia i terzi interessati a trasmetterle le loro osservazioni scritte nel termine di un mese dalla data della presente comunicazione, menzionando il riferimento IV/31.340 — Mitchell Cotts/Sofiftra, al seguente indirizzo:  
Commissione delle Comunità europee,  
Direzione generale della concorrenza,  
Direzione Intese e abusi di posizione dominante I,  
Rue de la Loi 20,  
B-1049 Bruxelles.

**Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario**

(Settimana dal 23 al 27 settembre 1986)

(86/C 245/03)

Numero appalto	Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
2469	S 184 dal 24. 9. 1986	Etiopie	ET-Addis Ababa: Forniture diverse	29. 10. 1986
2475	S 185 dal 25. 9. 1986	Tailandie	TH-Bangkok: Fertilizzanti	27. 11. 1986
2478	S 187 dal 27. 9. 1986	Madagascar	MG-Antananarivo: Forniture diverse	16. 12. 1986

**Note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE**

(86/C 245/04)

La Commissione, con decisione del 26 settembre 1986, ha autorizzato la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i cappotti, soprabiti, mantelli e simili, giacche, tessuti, della voce ex 61.02 della tariffa doganale comune, categoria 15 B, originari della Corea del Sud e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica dopo la data della presente decisione e fino al 31 dicembre 1986.

La Commissione, con decisione del 26 settembre 1986, ai sensi dell'articolo 115 del trattato CEE ha respinto un ricorso introdotto dalla Repubblica francese in vista d'essere autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario le importazioni di prodotti della sottovoce 56.07 A della tariffa doganale comune, categoria 3, originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

**Comunicazione della Commissione concernente l'inosservanza di alcune disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche**

(86/C 245/05)

*Un tratto saliente delle politiche comunitarie sul completamento del mercato interno è la prevenzione di nuovi ostacoli agli scambi intercomunitari. A tale proposito la Commissione desidera richiamare l'attenzione degli Stati membri e delle parti interessate sul fatto che le norme e le regolamentazioni tecniche nazionali adottate in violazione della direttiva 83/189/CEE sono inapplicabili nei confronti di parti terze e la Commissione ritiene che le corti nazionali rifiuteranno di applicarle.*

L'esperienza indica che l'appartenenza di uno Stato alla Comunità non si riflette sempre a sufficienza nell'atteggiamento e nel modo di vedere della sua amministrazione. Quando i governi di uno Stato membro giudicano delle nuove leggi o disposizioni necessarie per scopi nazionali, essi non tengono sempre o automaticamente conto nel preparare i loro strumenti nazionali della dimensione comunitaria o della necessità di ridurre al minimo le difficoltà di scambio tra Stati membri. In questa maniera si perdono delle possibilità di realizzare miglioramenti semplici e poco costosi.

Per prevenire la creazione di nuovi ostacoli la direttiva 83/189/CEE impone a tutti gli Stati membri di comunicare alla Commissione tutti i progetti di regolamentazioni tecniche per i prodotti industriali (ad eccezione dei prodotti alimentari destinati al consumo umano e ai prodotti farmaceutici e di cosmesi) affinché la Commissione possa esaminarli prima che essi siano adottati nel diritto nazionale.

Subito dopo la notifica, la direttiva impone agli Stati membri, tranne nei casi speciali di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva stessa (urgenti motivi attinenti alla tutela della salute pubblica o alla sicurezza) di rinviare l'adozione di regolamentazioni tecniche:

- automaticamente per un periodo di tre mesi;
- per un periodo di sei mesi se la Commissione o un altro Stato membro emette un parere circostanziato;
- per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla comunicazione iniziale se la Commissione decide di proporre o di adottare una direttiva nel settore coperto dal progetto di legislazione nazionale.

La direttiva quindi assegna alla Commissione e agli altri Stati membri un ruolo importante nel prevenire l'introduzione

di nuovi ostacoli tecnici agli scambi. La Commissione ha la possibilità di segnalare ad uno Stato membro i casi in cui dei progetti di regolamentazioni tecniche se adottati andrebbero contro il diritto comunitario e in particolare il disposto dell'articolo 30 del trattato. In questo caso lo Stato membro può modificare il suo progetto per evitare di creare ostacoli agli scambi. Nei casi in cui un progetto di regolamentazione nazionale può essere giustificato in base all'articolo 36 ma può comunque creare ostacoli all'interscambio comunitario, la Commissione può obbligare lo Stato membro a sospendere l'adozione di tale regolamentazione tecnica per un periodo di dodici mesi per permettere alla Commissione di varare disposizioni comunitarie in questo campo.

Gli obblighi degli Stati membri sono pertanto chiari e inequivocabili:

1. devono notificare *tutti* i progetti di regolamentazioni tecniche che rientrano nel campo di applicazione della direttiva,
2. devono sospendere l'adozione di progetti di regolamentazioni tecniche automaticamente per tre mesi tranne nei casi speciali contemplati all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva,
3. devono sospendere l'adozione dei progetti di regolamentazioni tecniche per un ulteriore periodo rispettivamente di tre o nove mesi se sono state sollevate obiezioni o se è prevista una legislazione comunitaria.

Chiaramente, l'inosservanza da parte degli Stati membri degli obblighi loro imposti da questa procedura d'informazione porta a creare smagliature nel mercato interno con potenziali effetti negativi per gli scambi.

La Commissione ritiene pertanto che se uno Stato membro vara una regolamentazione tecnica che rientra nel campo di applicazione della direttiva 83/189/CEE senza notificarne il progetto alla Commissione e senza rispettare l'obbligo di sospensione, tale regolamentazione tecnica non è applicabile nei confronti di parti terze nel sistema giuridico dello Stato membro di cui si tratta. La Commissione giudica pertanto che i litiganti possano con diritto aspettarsi dalle corti nazionali che esse rifiutino di applicare le regolamentazioni tecniche nazionali che non sono state notificate contrariamente a quanto previsto dal diritto comunitario.

## II

(Atti preparatori)

## COMMISSIONE

**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2057/82 che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri**

COM(86) 474 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 17 settembre 1986)

(86/C 245/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che talune misure di controllo intese a garantire l'osservanza delle disposizioni comunitarie concernenti la conservazione sono già state disposte dal regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3723/85 <sup>(3)</sup>;

considerando che è necessario che gli ispettorati degli Stati membri prendano in considerazione tutti i pescherecci, compresi quelli dei paesi terzi, e tutte le attività il cui controllo consenta di verificare l'osservanza del regolamento (CEE) n. 2057/82;

considerando che è opportuno precisare la portata dell'obbligo degli Stati membri di registrare gli sbarchi delle riserve o gruppi di riserve soggette a TAC o contingente all'interno o all'esterno delle acque comunitarie e di consentire una verifica di tali registrazioni;

considerando che, ai fini della conservazione, è necessario garantire che la pesca di una riserva o di un gruppo di riserve soggette a restrizioni quantitative possa essere

vietata una volta esaurito il contingente, l'attribuzione o la quota disponibile per la Comunità;

considerando che è necessario modificare le condizioni alle quali i funzionari autorizzati dalla Commissione sono abilitati ad operare per verificare l'esecuzione del regolamento (CEE) n. 2057/82,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2057/82 è modificato come segue:

## 1. Il titolo del regolamento diventa:

«Regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca.»

## 2. I testi dell'articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per garantire l'osservanza di tutta la normativa in vigore in materia di misure di conservazione e di controllo, ogni Stato membro, nel suo territorio e nelle acque marittime soggette alla sua sovranità o giurisdizione, **controlla ed** ispeziona i pescherecci e **tutte le attività il cui controllo consenta di verificare l'esecuzione del presente regolamento, comprese le attività di sbarco, di vendita e di magazzinaggio del pesce e la registrazione degli sbarchi e delle vendite.**»

«2. Se, in seguito ad un'ispezione effettuata ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro constatano che un peschereccio o **una persona responsabile di una delle attività di cui a detto paragrafo** non si conforma alla normativa vigente in materia di conservazione e di controllo, intentano un'azione penale o amministrativa contro il capitano del peschereccio o qualsiasi altra persona responsabile.»

<sup>(1)</sup> GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 42.

3. Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma è sostituito dal seguente:  
«L'ispezione e il controllo di cui all'articolo 1 sono eseguiti da ciascuno Stato membro e, per suo conto, da un servizio d'ispezione da esso designato».
4. L'articolo 7, paragrafo 1, è modificato come segue:  
«1. Fatto salvo l'articolo 6, il capitano di un peschereccio battente **bandiera di uno Stato membro o immatricolato in uno Stato membro**, che  
— trasborda un quantitativo di catture appartenenti ad una riserva o ad un gruppo di riserve ittiche soggette a TAC o contingente su un altro peschereccio («peschereccio ricevente»), indipendentemente dal punto di sbarco, oppure  
— sbarca direttamente tale quantitativo fuori del territorio della Comunità,  
all'atto del trasbordo o dello sbarco, informa lo Stato membro di cui il suo peschereccio batte bandiera o in cui è stato immatricolato, circa le specie e i quantitativi di cui trattasi, la data del trasbordo o dello sbarco e il luogo di cattura, con riferimento alla zona più piccola per la quale sia stato fissato o gestito un TAC o un contingente. Se le catture sono state effettuate in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi, tali informazioni devono essere fornite separatamente, facendo riferimento alle acque di ogni paese terzo interessato.»
5. È soppresso il testo dell'articolo 7, paragrafo 4.
6. Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal seguente:  
«1. Gli Stati membri garantiscono che siano registrati tutti gli sbarchi di riserve o gruppi di riserve ittiche soggette a TAC o contingenti, effettuati da **pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolati in uno Stato membro**. A tal fine gli Stati membri possono disporre che la prima immissione sul mercato venga effettuata mediante vendita all'asta.»
7. All'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo:  
«4. Ogni Stato membro registra o fa registrare, per ogni peschereccio, i singoli sbarchi e la relativa prima vendita e garantisce che dalla notifica alla Commissione, di cui al paragrafo 2, sia possibile risalire ai documenti di base originali, che devono essere conservati per un periodo di cinque anni dall'inizio dell'anno successivo all'anno in cui sono stati effettuati gli sbarchi.»
8. Il testo dell'articolo 10, paragrafo 3, ultimo comma, è sostituito dal seguente:  
«3. Previa notifica ai sensi del paragrafo 2 o di sua propria iniziativa, la Commissione fissa, in base alle informazioni disponibili, la data entro cui ritiene che per una riserva o un gruppo di riserve ittiche le catture soggette a **limitazione quantitativa**, effettuate dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolati in **uno Stato membro**, abbiano esaurito il contingente, **l'attribuzione o la quota disponibile.**»
9. Il testo dell'articolo 12, paragrafo 4, lettera a), è sostituito dal seguente:  
«a) A tal fine i funzionari incaricati dalla Commissione possono assistere, nella misura da essa ritenuta necessaria, alle operazioni di ispezione e **controllo** effettuate dai servizi nazionali. La Commissione stabilisce adeguati collegamenti con gli Stati membri, al fine di elaborare, per quanto possibile, un programma di ispezione e di **controllo** reciprocamente accettabile. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per facilitarle l'espletamento di tale compito. **Se non fosse possibile fissare un programma reciprocamente accettabile, e comunque durante l'ispezione o il controllo, la Commissione ha il diritto di indicare quando, dove e come si deve effettuare l'ispezione o il controllo.** Tuttavia, per l'ispezione in mare o per via aerea, in casi debitamente motivati, in cui i servizi nazionali competenti devono assolvere altri compiti prioritari, relativi in particolare alla difesa, alla sicurezza o al controllo doganale, le autorità dello Stato membro hanno il diritto di rinviare o effettuare altrove le operazioni di ispezione alle quali la Commissione intende assistere; in questi casi lo Stato membro coopera con la Commissione per prendere disposizioni alternative.»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.